



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 78 del 09/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASP AMBITO 9 ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DI SOGGETTI INDAGATI O IMPUTATI

Data: 09/12/2021

Ora convocazione: 17:00

Luogo: Jesi

Nominativo	Qualifica	Votazione	As
MARASCA MATTEO	Presidente	F	
COPPARI MARTINA	Vicepresidente	F	
CINGOLANI TONINO	Componente		X
ACCATTOLI MARIA CARLA	Componente	F	
TESTADIFERRO BEATRICE	Componente		X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Altri presenti (soggetti non votanti)

Nominativo	Qualifica
Franco Pesaresi	Direttore
Serena Sbarbati	Segretario

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente Avv. Matteo Marasca assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASP AMBITO 9 ED IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DI SOGGETTI INDAGATI O IMPUTATI

Premesso che

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 08.09.2016 è stata approvato schema di convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, sia quale misura alternativa alle pene detentive sia come attività da svolgere nell'ambito della messa alla prova;
- la predetta convenzione, di durata quinquennale, è giunta a scadenza;

Visto

- l'art. 27 co. 3 Cost., in virtù del quale *«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*
- l'art. 168 *bis* c.p. che introduce l'istituto della messa alla prova dell'indagato o imputato, con cui questi può estinguere il reato mediante, tra l'altro, l'esecuzione di lavori di pubblica utilità da svolgersi, ai sensi del comma 3, presso *«lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato»*;
- l'art. 141 *ter* del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dettante *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”* in virtù del quale il monitoraggio e la supervisione della messa alla prova è affidato all'Ufficio per l'Esecuzione penale Esterna, che a sua volta deve raccogliere l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'indagato o imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni;
- l'art. 8 della L. 28 aprile 2014, n. 67, ai sensi del quale l'avvio e lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso un determinato Ente è regolato da un'apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 08 giugno 2015 n. 88, che regola la stipula ed il contenuto delle convenzioni di cui al precedente punto, in particolare l'art. 3 co. 4 che pone in capo all'Ente ospitante i costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità;

Richiamato

- lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;
- il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 55 del 21.09.2021;
- la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 03.12.2020 ad oggetto *“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2021, del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e del Piano programmatico pluriennale 2021-2023”*;

Considerato

- che la messa alla prova costituisce una modalità di estinzione del reato che previene l'esposizione a fattori criminogeni, tipicamente presenti negli ambienti carcerari, dei soggetti indagati o imputati per reati puniti con una pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pari nel massimo ad anni quattro;
- che gli ex detenuti costituiscono una categoria di persone particolarmente esposte al rischio di emarginazione sociale;
- che l'adozione di misure alternative alle pene detentive possa contribuire alla prevenzione ovvero alla riduzione di disagi sociali derivanti dall'emarginazione conseguente la carcerazione e lo stigma che perseguita gli ex detenuti;
- che l'oggetto della convenzione che qui interessa risulta, in ragione di quanto sopra affermato, coerente con gli scopi e le finalità di questa ASP AMBITO 9;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per dichiarazione

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo Schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, che costituisce l'allegato 1 del presente atto;
3. di autorizzare il Presidente del consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9 a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed alla Segreteria del Presidente del Tribunale di Ancona.

L'allegato n. 1 "Schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario
Dott.ssa Serena Sbarbati
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Presidente
Avv. Matteo Marasca